



Arpa Umbria

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
AFFARI LEGALI

N.R. 354 Del 09/10/2017

TIPO DI ATTO

Soggetto a controllo della G.R.	Regolamento
Non soggetto a controllo	Da pubblicare in BUR

OGGETTO: Giudizio innanzi alla Corte Costituzionale nel giudizio incidentale di legittimit  costituzionale dell'art. 26, c. 19, L. n. 448/1998, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., sollevata dal Tribunale di Perugia, Sez. Lavoro nel procedimento civile n. 1113/2016 - costituzione in giudizio dell'Agenzia - affidamento della tutela legale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, concernente norme generali sull'azione amministrativa;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione;

Visto il Regolamento sui provvedimenti amministrativi, approvato con Determinazione n. 338 del 30 Settembre 2013;

Fatto proprio il documento istruttorio che, con i suoi allegati, forma parte integrante della presente determinazione redatto e sottoscritto da *Simone Santini*, con il quale si propone l'adozione del provvedimento in oggetto;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimit ;

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA

- di approvare e fare propria la proposta contenuta nel documento istruttorio che forma parte integrante della presente determinazione;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(Allegato Parte Integrante alla determinazione n. 354 Del 09/10/2017)

E' stato notificato presso questa Agenzia un ricorso avanti al Tribunale di Perugia - Sez. Lavoro (R.G. n. 1113/2016) da parte di n. 5 dipendenti per illegittimità della trattenuta del 2,50% della retribuzione mensile lorda operata da controparte datoriale. Successivamente il già citato Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/04/2017, ha pronunciato apposita Ordinanza di rimessione della questione della legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, L. n.448/1998 perché sia valutata se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 36 Cost., il predetto articolo della L. n. 448/1998 nella parte in cui, demandando a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione della struttura retributiva e contributiva dei dipendenti pubblici passati, *ex lege*, al regime TFR, ha imposto il vincolo dell'invarianza della retribuzione netta nonostante la cessazione del prelievo contributivo.

Pertanto, rilevato che è interesse di quest'Agenzia costituirsi in giudizio, provvedendo alla più idonea tutela legale;

Rilevato che A.R.P.A. non è legalmente né elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dello Stato, né presso l'Avvocatura della Regione dell'Umbria, e che non è ancor oggi stato attivato alcun ufficio legale interno;

Precisato che:

- E' stato approvato il nuovo Regolamento Arpa Umbria per la disciplina dei principi, dei criteri, delle modalità per il conferimento di incarichi esterni di difesa in giudizio;
- Con D.D.G. n. 193 del 20 Giugno 2016 è stato approvato un nuovo elenco finalizzato al conferimento dei sopra menzionati incarichi;

Rilevata pertanto la necessità di procedere ad un apposito conferimento di incarico professionale ad un legale per l'idonea difesa legale, e ravvisata l'opportunità di affidare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 del Regolamento sopra richiamato, il medesimo incarico all'Avv. Donato Antonucci, valutati il profilo professionale, la competenza nella materia del Diritto Processuale Civile e del Lavoro, l'esperienza acquisita e il fatto che il citato professionista abbia già trattato tale questione in sede di giudizio avanti al Tribunale Civile di Perugia - Sez. Lavoro;

- Ai sensi della L. n. 124/2017, è stato comunicato in forma scritta, da parte del professionista, un preventivo indicante la prevedibile misura del costo della prestazione professionale.

Tutto ciò considerato e premesso, si propone al Direttore Generale di :

1. affidare l'incarico all'Avv. Donato Antonucci, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Umberto Segarelli in Roma, Via G.B. Morgagni, n.2/a;
2. di dare atto che, per l'assunzione degli oneri a bilancio si farà riferimento alla futura definizione della controversia di cui all'oggetto e che gli stessi verranno assunti all'atto della presentazione della nota spese allorché posti a carico dell'Agenzia, in conformità a quanto disposto dall'orientamento costante della Corte di Cassazione.

L'Istruttore: Simone Santini

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)

PARERE DI REGOLARITA'
Tecnico - Amministrativo
AFFARI LEGALI

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnico-amministrativo del documento istruttorio.

DATA 09 ottobre 2017

IL RESPONSABILE

WALTER GANAPINI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.20, c.2)

OGGETTO:Giudizio innanzi alla Corte Costituzionale nel giudizio incidentale di legittimit  costituzionale dell'art. 26, c. 19, L. n. 448/1998, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., sollevata dal Tribunale di Perugia, Sez. Lavoro nel procedimento civile n. 1113/2016 - costituzione in giudizio dell'Agenzia - affidamento della tutela legale

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. WALTER GANAPINI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.7marzo 2005, n.82, art.20, c.20)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 09/10/2017 al 24/10/2017, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Esecutiva dal: [--DTTT_X--]

DATA PUBBLICAZIONE. 09/10/2017

IL Responsabile

Dr.ssa Anna Paola Veschini

(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, art.20, c.2

Copia per uso amministrativo conforme all'originale

Perugia, li

IL Responsabile